SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 agosto 2004.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area di Portovesme e di S. Gavino. (Decreto n. 34701).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, in particolare i commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, entrato in vigore il 26 novembre 2003;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139, che prevedono, tra l'altro, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004;

Considerato che, con lo specifico accordo intervenuto in data 14 gennaio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, si è ritenuto che le società dei settori industriale, terziario ed artigiano non rientranti nel campo di applicazione della normativa riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale o non aventi i requisiti per accedere al predetto trattamento secondo le vigenti disposizioni, operanti nell'area di Portovesme (Cagliari) e di S. Gavino (Cagliari), coinvolte dalla crisi della società Portovesme S.r.l., rientrino nella previsione normativa di cui al citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati, conseguente al previsto riavvio degli impianti della citata Portovesme S.r.l.;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Considerato che alcune delle predette istanze presentano una data di decorrenza anteriore all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 328/2003;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale solamente dal 26 novembre 2003 fino al 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 2 dipendenti della società S.M. Service S.a.s., unità di Portoscuso (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 38.900,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 3 dipendenti della società Autonoleggio Mel.Pin di G.P. Melis & C. S.a.s., unità di Carbonia (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 58.353,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo

dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 12 dipendenti della società S.I.R.Z. S.r.l., unità di S. Antioco (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 233.412,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 24 dipendenti della società Nuova Ecotecnica S.r.l., unità di Carbonia (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 460.824,00.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 6 dipendenti della società Logal S.r.l., unità di Carbonia (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 116.706,00.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 3 dipendenti della società Melis Gian Paolo, unità di Carbonia (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 58.353,00.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 38 dipendenti della società I.C.M S.r.l., unità di Portoscuso (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 739.138,00.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 15 dipendenti della società C.T.I.N. S.r.l., unità di S. Antioco (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 291.765,00.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 13 dipendenti della società Emmequattro S.r.l., unità di Portoscuso (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 252.863,00.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 11 dipendenti della società S.O.S. Sardinian Operational Service S.r.l., unità di S. Gavino Monreale (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 213.961,00.

Art. 11.

Le società di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 sono tenute a versare, per il periodo di utilizzo dei predetti trattamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 12.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 10, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 2.464.277,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 13.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 12, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 266

04A09648

DECRETO 2 settembre 2004.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti da Maggiora S.p.a., stabilimenti di Moncalieri e Chivasso - B.S.I. Brain Storm Industry S.r.l., stabilimenti di Massa Carrara e Rivoli - Lares Tecno, unità in L'Aquila - Consorzio Madia Diana, unità di Bari - Isotta Fraschini S.p.a., stabilimento di S. Ferdinando - Synthesis S.p.a., stabilimento di Massa Carrara - Teca, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 34703).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991 o delle proroghe del medesimo trattamento, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle proroghe del medesimo trattamento, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 31 ottobre 2004, in favore di un numero massimo di 97 dipendenti della società Maggiora S.p.a., sede in Moncalieri (Torino), unità in Moncalieri e Chivasso (Torino), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 gennaio 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.318.101,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integra-

zione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1º aprile 2004, in favore di un numero massimo di 20 dipendenti della società B.S.I. Brain Storm Industry S.r.l., stabilimenti di Massa Carrara (17 unità) e Rivoli (Torino) (3 unità), fallita il 31 ottobre 2001, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32940 del 16 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 8 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 108.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 314.880,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 2 marzo 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 211 dipendenti della società Lares Tecno, unità in L'Aquila, fallita il 3 marzo 2004, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 572.120,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 febbraio 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Consorzio Madia Diana, unità di Bari, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32838 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 21.

La proroga in questione riguarda i sottoindicati lavoratori:

112 unità per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 28 febbraio 2004;

67 unità per il periodo dal 1º marzo 2004 al 31 marzo 2004;

63 unità per il periodo dal 1º aprile 2004 al 30 aprile 2004;

56 unità per il periodo dal 1º maggio 2004 al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 1.052.224,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 227 dipendenti della società Isotta Fraschini S.p.a., unità in San Ferdinando (Reggio Calabria), fallita il 21 luglio 1999, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto n. 32220 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, e del decreto direttoriale n. 32385 del 23 maggio 2003.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 3.573.888,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 65 dipendenti della società Synthesis S.p.a. unità di Massa Carrara, fallita il 2 agosto 2000, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto n. 32220 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, e del decreto direttoriale n. 32380 del 23 maggio 2003.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 1.023.360,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 19 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un

numero massimo di 28 dipendenti della società Teca S.p.a., unità in Reggio Calabria, fallita il 19 marzo 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 390.209,00.

Art. 8.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle società indicate agli articoli dal n. 1 al n. 7, nonché all'esonero dal contributo addizionale, di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo, in favore delle società indicate agli articoli 2, 3, 5 e 6.

Art. 9.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 8.244.782,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 10.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 9, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 267

04A09666

DECRETO 13 settembre 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'industria di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, recante norme per la composizione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'industria;

Visto il decreto direttoriale del 29 gennaio 2003, con il quale la predetta commissione è stata ricostituita per la provincia di Caserta e per il quadriennio 2003-2007;

Vista la nota n. 1621 dell'8 settembre 2004, con la quale l'Unione degli industriali della provincia di Caserta, nel trasmettere la lettera di dimissioni prodotta dal dott. Buonanno Adriano, componente supplente in seno al citato organismo collegiale, segnala per la di lui sostituzione il sig. Bernardo Giuseppe;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Bernardo Giuseppe, nato a Telese Terme il 16 maggio 1946, è nominato componente supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni per i lavoratrori dell'industria di Caserta, in sostituzione del dott. Adriano Buonanno, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 settembre 2004

Il direttore regionale: APREA

04A09596

DECRETO 21 settembre 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Distribuzione e servizi a r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Preso atto del fatto che la società cooperativa «Distribuzioni e servizi a r.l.», avente sede legale in Verona, via dei Lamberti, n. 27, è in scioglimento e liquidazione volontaria dal 13 marzo 2003, per impossibilità di conseguire lo scopo sociale;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Letto il verbale di mancata ispezione del 22 giugno 2004, prot. n. 2922 GRU, dal quale si evince che il presidente del collegio sindacale, contattato in sostituzione del liquidatore, sig. Dal Prè Gualtiero, deceduto in data

28 agosto 2003, non ha dato alcun riscontro all'invito a consentire l'avvio dell'attività di revisione della citata società cooperativa;

Richiamata la Convenzione del 30 novembre 2001, relativa alla regolamentazione ed alla disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle attività produttive, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative, con cui si afferma la competenza diretta di ciascuna direzione provinciale del lavoro all'adozione dei provvedimenti di sostituzione del liquidatore deceduto o dimissionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, (*rectius*, art. 2545-*octiesdecies* del codice civile);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dovere procedere alla sostituzione del sig. Dal Prè Gualtiero, liquidatore ordinario della società «Distribuzione e servizi», in quanto deceduto;

Ritenuto di potere individuare nell'elenco aggiornato dei professionisti disponibili allo svolgimento di incarichi, quali liquidatori, istituito presso la direzione provinciale del lavoro di Verona, in stretto ordine alfabetico e sulla base della disponibilità manifestata, il dott. Corradi Mattia;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mattia Corradi, nato a Verona il 27 febbraio 1967, domiciliato in Verona, con studio in piazza Cittadella, n. 16, è nominato liquidatore della società cooperativa «Distribuzione e servizi a r.l.», con sede legale in via Dei Lamberti, n. 27, costituita in data 19 gennaio 1999, con rogito del notaio Salvatore Pio, già posta in liquidazione dal 13 marzo 2003, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2448 del codice civile, in sostituzione del sig. Dal Prè Gualtiero, nato a Verona il 21 agosto 1955 e deceduto in Legnago il 28 agosto 2003.

Art. 2.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al t.a.r., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Verona, 21 settembre 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A09635

DECRETO 28 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Europa 93 a r.l.», in Vigevano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544, e successive modifiche, del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Vista la nota prot. 1580635 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria effettuata all'ente in data 19 luglio 2004 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste

dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la nota del legale rappresentante, pervenuta in data 18 agosto 2004, nella quale si legge che la società non ha mai operato e non ha situazioni patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Europa 93 a r.l.», con sede in viale Tetrarca n. 9 - Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Domenico Battaglia in data 8 febbraio 1992, repertorio n. 37588/5926, registro imprese di Pavia REA n. 189184, B.U.S.C. n. 1569/258192, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 28 settembre 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A09649

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 ottobre 2004.

Ingresso gratuito in alcune sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici, in occasione della riedizione della manifestazione dedicata alla «Giornata dell'Alimentazione - Musei d'Italia contro la Fame».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI
SERVIZIO MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai Monumenti, Musei, Gallerie, Scavi di antichità, Parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 159 del 10 settembre 2004 con la quale il Dipartimento per la ricerca, innovazione e organizzazione ha comunicato che l'iniziativa dedicata alla «Giornata dell'Alimentazione» curata dal Ministero degli affari esteri avrà luogo il 16 ottobre 2004 ed avrà per tema «Musei d'Italia contro la Fame»;

Considerata l'opportunità di aderire alla manifestazione in base alle iniziative già adottate lo scorso anno in occasione della giornata di cui trattasi ed in particolare sulla possibilità di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive statali;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 22 settembre 2004 ha espresso parere favorevole alla riedizione dell'iniziativa in argomento;

Decreta:

In occasione della manifestazione dedicata alla «Giornata dell'Alimentazione - Musei d'Italia contro la Fame» indetta per il 16 ottobre 2004 è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici di cui alla acclusa tabella *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 ottobre 2004

Il direttore generale: REGGIANI

TABELLA *B*

MUSEI ARCHEOLOGICI ED AREE DI PROPRIETÀ STATALE CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA «GIORNATA DELLA ALIMENTAZIONE-MUSEI D'ITALIA CONTRO LA FAME» CONSENTENDO IL LIBERO INGRESSO IL 16 OTTOBRE 2004.

Serravalle Scrivia (Alessandria) - Antiquarium ed area archeologica di Libarna (Sopr.za Beni Archeol. - Torino).

Venezia - Museo Archeologico Nazionale (Sopr.za speciale per il Polo museale veneziano).

Portogruaro (Venezia) - Museo Archeologico Nazionale Concordiese (Sopr.za Beni Archeol. del Veneto - Padova).

Este (Padova) - Museo Archeologico Nazionale Atestino (Sopr.za Beni Archeol. del Veneto - Padova).

Ravenna - Museo Archeologico Statale (Sopr.za Beni Archeol. dell'Emilia-Romagna - Bologna).

Perugia - Museo Archeologico Nazionale (Sopr.za Beni Archeol. dell'Umbria -Perugia).

Urbisaglia (Macerata) - Area archeol. di Urbs Salvia - Anfiteatro e Museo Archeol. Statale (Sopr.za Beni Archeol. delle Marche - Ancona).

Capaccio (Salerno) - Museo ed Area archeologica di Paestum (Sopr.za Beni Archeol. di Salerno).

Massa d'Albe (L'Aquila) - Area archeologica di Alba Fucena (Sopr.za Beni Archeol. dell'Abruzzo - Chieti).

Chieti - Museo Archeologico Statale della «Civitella» (Sopr.za Beni Archeol. dell'Abruzzo - Chieti).

Venafro (Isernia) - Museo ed Area archeologica statali - Sopr.za Beni Archeol. del Molise - Campobasso).

Sperlonga (Latina) - Museo Archeologico Nazionale ed Area archeol. «Grotta di Tiberio» (Sopr.za Beni Archeol. del Lazio - Roma).

Canino (Viterbo) - Museo Archeologico Nazionale di Vulci (Sopr.za Beni Archeol. dell'Etruria Meridionale - Roma).

Melfi (Potenza) - Museo Archeologico Nazionale del Melfese (Sopr.za Beni Archeol. della Basilicata - Potenza).

Cassano Jonio (Cosenza) - Museo Nazionale e Parco Archeologico della Sibaritide (Sopr.za Beni Archeol. della Calabria - Reggio Calabria).

Reggio Calabria - Museo Archeologico Nazionale (Sopr.za Beni Archeologici della Calabria - Reggio Calabria).

Cagliari - Museo Archeologico Nazionale nella Cittadella dei Musei (Sopr.za Beni Archeol. di Cagliari).

Sassari - Museo Archeologico Nazionale «G.A. Sanna» (Sopr.za Beni Archeol. di Sassari).

Cabras (Oristano) - Area Archeologica di Tharros (Sopr.za Beni Archeol. di Cagliari).

04A09830

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 settembre 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale la società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Salvatore Catuogno;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, con il quale con il quale il rag. Catuogno viene sostituito con la dott.ssa Marina Liguori per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, con il quale la dott.ssa Marina Liguori viene sostituita dal dott. Vittorio Marone per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, con il quale il dott. Vittorio Marone viene sostituito dal dott. Roberto Sparano per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2000, con il quale il dott. Roberto Sparano viene sostituito dal dott. Francesco Gioiello per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, con il quale l'avv. Vittorio Ricci sostituisce il dott. Francesco Gioiello per un periodo di dodici mesi:

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 2002; 29 gennaio 2003; 3 settembre 2003 e 17 febbraio 2004, con il quale i poteri dell'avv. Vittorio Ricci sono stati prorogati fino al 30 giugno 2004;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Preso atto dell'istanza prodotta da alcuni soci intesa ad ottenere la proroga del mandato;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Ricci, commissario governativo della società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli) sono prorogati per ulteriori sei mesi a far data dal precedente decreto.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09636

DECRETO 8 settembre 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Panda», in Barletta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Barletta (Bari) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Donato Sciannameo;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 9 maggio 2003, con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati fino al 22 gennaio 2004;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 5 febbraio 2004, con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati fino al 21 luglio 2004;

Vista la relazione datata 12 luglio 2004, con la quale il commissario governativo nell'esporre le problematiche relative alla definizione di alcune procedure, chiede una ulteriore proroga;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Donato Sciannameo commissario governativo della società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Barletta (Bari), sono prorogati fino al 31 dicembre 2004 a far data dalla scadenza del precedente decreto di proroga.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09638

DECRETO 8 settembre 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Residence dei Fiori», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa «Residence dei Fiori», con sede in Padova, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 giugno 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 aprile 2004;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 agosto 2004;

Vista la relazione del commissario governativo datata 4 agosto 2004 con la quale egli chiede un'ulteriore proroga di quattro mesi per la definizione delle ultime pendenze e chiudere positivamente la gestione commissariale;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa «Residence dei Fiori», con sede in Padova, sono prorogati per ulteriori quattro mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 8 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A09699

DECRETO 27 settembre 2004.

Approvazione del verbale di consegna definitiva alla provincia di Potenza della strada di collegamento tra l'area industriale Isca Pantanelle e la strada statale 19-ter nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. (Prog. n. 39/60/6077).

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415. con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1°, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la sop-

pressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario *ad Acta* deve provvedere tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli Enti destinatari. preposti alla relativa gestione;

Vista la Convenzione in data 15 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro Segretario di Stato all'uopo designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 — Concedente — ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Pizzarotri & C. S.p.a. (capogruppo e mandataria) ed altre — Concessionario — con la quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture dei nuclei industriali di S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Pantanelle;

Visto l'Atto Aggiuntivo stipulato in data 26 giugno 1989 con il quale è stata affidata al R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'aria industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19-ter, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Visto il decreto n. 579/32/CO/PCM del 28 giugno 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato approvato il suddetto progetto di massima della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19-ter, nei pressi dell'abitato di Polli, e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché il sopracitato Atto Aggiuntivo;

Visto il decreto n. 212/32.CO/MISM del 28 febbraio 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stato approvato, per mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie, il progetto esecutivo della strada in argomento relativamente al solo lotto funzionale individuato tra il km 0+000,00 ed il km 6+199,50, comprensivo della bretella di collegamento alla viabilità esistente;

Visto che per l'esecuzione dei lavori in argomento è stato concesso un termine di 24 mesi a partire dalla data del decreto di approvazione e, pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 28 febbraio 1992;

Visto che con il medesimo decreto è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento e sono stati statuiti i termini per il compimento della procedura espropriativa al 28 febbraio 1995;

Visto il decreto n. 168/32.CO/MISM del 21 giugno 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dalla costruzione della strada relativa al lotto funzionale dal km 0+000,00 al km 6+199,50;

Visto il decreto n. 125/GST/MICA del 19 giugno 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato riapprovato il progetto, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e sono stati prorogati i termini per l'espletamento delle attività espropriative al 18 dicembre 1997 e per l'occupazione d'urgenza al 18 giugno 1998;

Visto l'Atto di Transazione stipulato in data 17 giugno 1991 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Concessionario con il quale sono state definite, in relazione a tutti progetti affidati in concessione al R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre, tra cui i lavori di cui al progetto in argomento, tutte le controversie insorte tra il Concedente ed il Concessionario, in parte già decise con lodi arbitrali emessi in data

1º aprile 1994 e 15 maggio 1995 ed impugnati dall'Amministrazione, ed in parte dedotte con domanda di arbitrato notificata in data 23 febbraio 1996;

Visto il decreto n. 356/MICA/GST del 17 luglio 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la maggiore somma relativa all'impegno assunto dall'Amministrazione con la transazione suddetta, unitamente alla perizia tecnica e di assestamento finale ed all'Atto di Sottomissione;

Visto che con il medesimo decreto n. 356/GST/MICA del 17 luglio 1997 sono stati fissati i termini per il completamento dei lavori al 17 luglio 1999 ed i termini per il completamento delle procedure espropriative al 18 agosto 1999;

Visto il decreto n. 385/GST/MICA dell'8 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la maggiore spesa prevista all'art. 52 del citato Atto di Transazione del 17 luglio 1997;

Visto il decreto n. 301/GST/MICA del 16 ottobre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale sono stati approvati i nuovi prezzi NP 29 e Np 30, concordati con la Direzione dei lavori, a norma degli articoli 21 e 22 del regolamento n. 350/1895;

Visto il decreto n. 169/GST/MICA del 30 luglio 1999 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine di ultimazione del lavori al 16 novembre 1999 e delle procedure espropriative al 18 febbraio 2000;

Visto il decreto n. 27/GST/MICA del 18 febbraio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine delle procedure espropriative al 18 agosto 2000;

Visto il decreto n. 96/GST/MICA del 16 agosto 2000 e successivo decreto di rettifica n. 124/GST/MICA del 6 novembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata approvata la proroga del termine di compimento delle procedure espropriative al 18 agosto 2001;

Visto il decreto n. 11/B5/MICA del 31 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 gennaio 2001, prot. n. 0004122, l'atto di transazione sottoscritto in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il raggruppamento temporaneo tra le imprese Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre;

Visto il decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive con il quale è stata approvata la perizia di assestamento finale unitamente all'Atto di Sottomissione, con la quale, tra l'altro, è stata stralciata l'esecuzione della bretella di collegamento alla viabilità esistente prevista nel progetto principale;

Visto che con il citato decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003 è stato concesso, per l'esecuzione dei lavori, un tempo di sei mesi decorrenti dalla data del medesimo decreto, per cui il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 15 luglio 2003 ed è stato, altresì, riapprovato il progetto ai fini della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, nonché fissato al 31 dicembre 2003 il termine per il completamento delle procedure espropriative;

Visto il decreto n. 113/B5/MAP del 29 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive con il quale, a rettifica del quadro di spesa precedentemente approvato con il citato decreto n. 5/B5/MAP del 15 gennaio 2003, è stato approvato il nuovo quadro di spesa del progetto in argomento;

Visto l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo finale, redatto in data 12 marzo 2004 dalla Commissione di collaudo ed approvato con decreto del Ministero delle attività produttive n. 34/B5/MAP del 20 aprile 2004, con il quale sono state collaudate le opere in argomento;

Visto che la procedura espropriativa è stata completata con decreto prefettizio del 16 dicembre 2003 n. 20030002150U.D., fatti salvi eventuali contenziosi che tuttavia rientrerebbero nei rapporti di concessione esistenti tra il Ministero delle attività produttive ed il Concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre;

Visto che la strada in argomento ricade in parte nel territorio della provincia di Salerno ed in parte nel territorio della provincia di Potenza e, specificatamente dalla progr. km 0+000,00 alla prog. km 5+715,00 nella provincia di Potenza e dalla prog. km 5+715,00 alla prog. km 6+199,50 nella provincia di Salerno;

Visto che i destinatari finali del primo lotto dell'opera in questione risultano essere le province competenti territorialmente, in relazione alle caratteristiche della viabilità in argomento in quanto il citato primo lotto, prosegue con il secondo lotto della medesima strada, attualmente in corso di esecuzione, che si collega con la ex s.s. 19-ter, oggi individuata strada di interesse regionale giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001;

Visto che all'attualità il destinatario finale del tratto di strada compreso dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 5+715,00 risulta, pertanto, essere la provincia di Potenza;

Vista la nota n. 1012 del 16 aprile 2004 del Commissario *ad acta* con la quale è stata informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, la provincia di Potenza, la regione Basilicata, l'ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argo-

mento, intervenuli a far data dall'approvazione del collaudo delle opere (v. nota commissariale n. 1012 del 16 aprile 2004);

Visto il proprio decreto n. 047 del 27 maggio 2004 annotato all'Ufficio di bilancio presso il M.A.P. al n. 88 in data 28 maggio 2004, con il quale è stato delegato alle operazioni di consegna definitiva delle opere in argomento alle province competenti l'ing. Paolo Turi, responsabile della sede di Salerno del M.AP. e coordinatore della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna definitiva alla provincia di Potenza del tratto di strada compreso dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 1+500,00 del primo lotto della strada di collegamento in questione, sottoscritto in data 13 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva alla provincia di Potenza, sottoscritto in data 13 settembre 2004, del tratto di strada compreso dalla progr. km 0+000,00 alla progr. km 1+500,00 del primo lottto della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca-Pantanelle» (Valle del Melandro) e la s.s. 19-ter nei pressi dell'abitato di Polla e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ad esclusione delle controstrade aventi valenza comunale prog. n. 39/60/6077.

Art. 2.

La provincia di Potenza provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli espropriati dal Concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981.

Art. 3.

La provincia di Potenza provvederà, altresì, a subentrare ovvero a volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà ad approvare il verbale di consegna alla provincia di Potenza dell'ulteriore tratto di strada compreso dalla progr. km 1+500,00 alla progr. km 5+715,00 del primo lotto della strada suddetta.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive ed al Concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla provincia di Potenza.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 27 settembre 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A09831

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2004.

Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione di mosti, vini e aceti e, in particolare, l'art. 20;

Vista la legge n. 164 del 10 febbraio 1992 recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine, successivamente modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1994 recante disposizioni in deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per i vini frizzanti a denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 sopra citato;

Ritenuto necessario stabilire specifiche disposizioni nazionali per l'elaborazione dei vini frizzanti, nonché ricodificare in un unico testo le disposizioni in materia di elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, in conformità alle sopra citate disposizioni;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per «vino frizzante» si intende il prodotto definito all'allegato I n. 17 del regolamento (CE) n. 1493/99 comprendente, ai sensi del presente decreto, le seguenti categorie:

a) il vino frizzante generico che, ai sensi del disposto dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera *f)* del regolamento (CE) n. 1493/99, nella designazione e presentazione è definito «vino frizzante»;

b) il vino frizzante a indicazione geografica tipica che, ai sensi del disposto dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 1493/99, nella designazione e presentazione è definito «vino frizzante»;

c) il vino frizzante di qualità prodotto in regioni determinate che, ai sensi del disposto dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera *c)*, nella designazione e presentazione è indicato anche con la sigla «v.f.q.p.r.d.»;

2. Per «vino frizzante gassificato» si intende il prodotto definito all'allegato I, n. 18 del regolamento (CE) n. 1493/99.

Art. 2.

Elaborazione

1. Costituzione della partita. La partita destinata alla produzione delle sottoelencate categorie di prodotti può essere costituita, anche in modo congiunto, da:

a) vino frizzante generico e vino frizzante gassificato: vini da tavola e/o prodotti atti a dare vino da tavola;

b) vino frizzante a indicazione geografica tipica: vini e/o prodotti atti a dare vino da tavola a indicazione geografica tipica, nei limiti stabiliti dai singoli disciplinari di produzione;

c) vino frizzante di qualità prodotto in regioni determinate: v.q.p.r.d. e/o prodotti atti a dare v.q.p.r.d., nei limiti stabiliti dai singoli disciplinari di produzione.

2. Presa di spuma. La presa di spuma o frizzantatura del «vino frizzante» può avvenire in bottiglia e in grandi recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita può essere utilizzato unicamente:

mosto d'uva;

mosto d'uva parzialmente fermentato;

mosto concentrato;

mosto concentrato rettificato;

i prodotti di cui sopra anche in miscela tra loro.

L'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento.

L'aggiunta dei prodotti di cui sopra per la presa di spuma non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9% vol.

Fatte salve le misure più restrittive stabilite dai singoli disciplinari di produzione, per i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate, il mosto d'uva, il mosto d'uva parzialmente fermentato e il mosto concentrato devono provenire dalla zona di produzione delle uve delimitata dai relativi disciplinari e per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica almeno l'85% di tutti i componenti della partita, ivi compresi i prodotti utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma, devono provenire dalla zona di produzione delle uve delimitata dai relativi disciplinari.

3. Dolcificazione. Le disposizioni in materia di dolcificazione, applicabili ai prodotti utilizzati nella costituzione della partita dei «vini frizzanti» e del «vino frizzante gassificato», sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e nei regolamenti d'applicazione, relative ai vini da tavola ed ai v.q.p.r.d.

4. Gradazione dei componenti. Per i vini frizzanti di qualità prodotti in regione determinata e i vini frizzanti a indicazione geografica tipica le gradazioni minime e le caratteristiche dei componenti la partita sono quelle contenute nei relativi disciplinari di produzione.

Per la produzione del vino frizzante generico il titolo alcolometro volumico totale della partita, nonché dei prodotti utilizzati nella costituzione della partita, non può essere inferiore a 9 % vol.

Per la produzione del vino frizzante gassificato il titolo alcolometro volumico totale della partita, nonché per i prodotti utilizzati nella costituzione della partita non può essere inferiore a 9 % vol., ad eccezione per i prodotti utilizzati nella costituzione della partita provenienti dalla zona C I *b)* per i quali non può essere inferiore a 8 % vol.

5. Pratiche e trattamenti enologici. Le pratiche e i trattamenti enologici che possono essere applicati ai «vini frizzanti» ed al «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1 del presente regolamento sono quelle elencate al n. 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/99. Fatte salve le misure più restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione dei vini frizzanti di qualità prodotti in regione determinata e dei vini frizzanti a indicazione geo-

grafica tipica, nei locali dove si preparano i vini frizzanti, di cui all'art. 1, paragrafo 1 del presente decreto, ai sensi dell'allegato IV, paragrafo 1, lettera *d)* e paragrafo 3, lettera *e)* del citato regolamento (CE) n. 1493/99, è consentita la detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica detta altresì biossido di carbonio, di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare al riparo dell'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita.

Art. 3.

Gradazioni minime al consumo

1. Il «vino frizzante» e il «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1 del regolamento devono presentare un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. ed un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol.

2. Per i vini frizzanti di qualità prodotti in regione determinata e per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica devono essere rispettate le eventuali regole disposte dai singoli disciplinari.

Art. 4.

Sovrapressione

1. La sovrapressione dell'anidride carbonica endogena in soluzione del «vino frizzante» e la sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta del «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1 del presente regolamento, contenuti in recipienti chiusi conservati a 20ºC, non può essere inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.

2. Ai fini dell'attività di controllo e vigilanza da parte degli Organismi preposti nell'ambito degli stabilimenti di produzione e/o confezionamento, la determinazione di detta sovrapressione è effettuata al termine della preparazione del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» e prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento di elaborazione, mediante i metodi di analisi previsti dalla normativa comunitaria. Il valore della determinazione è dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di n. 4 esemplari di campione prelevati dalla stessa partita.

Art. 5.

Designazione e presentazione

1. Tipo di prodotto. In applicazione all'art. 39, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) N. 753/2002, fatto salvo quanto previsto dai singoli disciplinari di produzione, possono essere indicati nell'etichettatura dei prodotti di cui all'art. 1 del presente regolamento i termini seguenti soltanto a condizione che il prodotto in causa abbia un tenore di zucchero residuo per i tipi:

a) «secco» da 0 a 15 g/l;

b) «semisecco» o «abboccato» da 12 a 35 g/l;

c) «amabile» da 30 a 50 g/l;

d) «dolce» superiore a 45 g/l.

2. Le norme relative alla designazione e presentazione dei «vini frizzanti», dei v.f.q.p.r.d. e del «vino frizzante gassificato» sono contenute all'allegato VII, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/99 e negli articoli 38, 39 e 40 del regolamento d'applicazione (CE) n. 753/2003 e nel decreto ministeriale 3 luglio 2003.

3. La menzione «ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica» prevista per il «vino frizzante gassificato» dell'art. 38, del regolamento n. 753/2002, nella designazione e presentazione del prodotto, è obbligatoria. Essa deve completare la dizione «vino frizzante gassificato» e deve essere riportata in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni di detta dizione.

4. La dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere utilizzata nella designazione e presentazione dei v.f.q.p.r.d. e dei vini frizzanti ad indicazione geografica tipica per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.

Art. 6.

Tipologia, capacità dei recipienti e dispositivi di chiusura

1. Fatte salve le prescrizioni o deroghe espressamente previste nei singoli disciplinari di produzione, per il confezionamento dei vini frizzanti, dei vini frizzanti ad I.G.T., dei v.f.q.p.r.d. e del vino frizzante gassificato, sono idonei i tipi di recipienti e le capacità previsti dalla direttiva del Consiglio n. 106/75 del 19 dicembre 1974, dal decreto-legge n. 451 del 3 luglio 1976, dal decreto ministeriale 19 ottobre 1982, dal decreto ministeriale 16 dicembre 1991 e dal decreto ministeriale 7 luglio 1993.

2. Dispositivi di chiusura. Per tutti i vini frizzanti disciplinati dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992. In particolare ai vini frizzanti ad I.G.T. e ai v.f.q.p.r.d. si applicano le prescrizioni contenute nei singoli disciplinari di produzione e le disposizioni e deroghe previste dal decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1999, e dai decreti ministeriali 26 febbraio 1994 e 10 maggio 1995.

Art. 7.

Adempimenti delle ditte produttrici

1. Le ditte che intendono procedere all'elaborazione ovvero anche all'imbottigliamento del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1, devono presentare, *una tantum*, una dichiarazione d'inizio attività: nel caso in cui le ditte intendano operare in più stabilimenti è redatta una dichiarazione per ciascuno degli stabilimenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve pervenire all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repres-

sione frodi competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'esecuzione delle predette operazioni di produzione ovvero d'imbottigliamento o condizionamento, tramite posta ordinaria, telefax o posta elettronica.

3. Nella dichiarazione d'inizio attività devono essere indicati:

a) il nome o la ragione sociale della ditta, nonché l'indirizzo completo della sede legale;

b) il codice fiscale ovvero anche, se diversa, la partita IVA;

c) l'indirizzo completo dello stabilimento in cui avverranno le operazioni di produzione ovvero anche d'imbottigliamento o condizionamento;

d) l'attività che si intende effettuare (produzione, imbottigliamento o condizionamento ovvero produzione ed imbottigliamento o condizionamento).

4. In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE n. 884/2001, le ditte che procedono alla produzione del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» di cui all'art. 1:

a) devono richiedere all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la vidimazione di un apposito registro, ove devono essere annotate le operazioni di trasformazione;

b) devono annotare le operazioni di trasformazione in vino frizzante sul predetto registro, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione e, per quelle relative all'arricchimento, entro il giorno in cui viene effettuata l'operazione stessa, indicando, oltre agli elementi previsti dall'art. 14 del citato regolamento, il titolo alcolometrico volumico totale della partita avviata alla presa di spuma, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la presa di spuma.»;

5. Le condizioni previste ai punti n. 1), 2) e 3) dell'ultimo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965 si intendono ottemperate purché, con riferimento al vino frizzante di cui all'art. 1, comma 1, siano stati tempestivamente effettuati gli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono applicabili anche alle ditte che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano già operazioni di produzione ovvero anche di imbottigliamento o condizionamento dei vini di cui all'art. 1: le predette disposizioni si applicano a partire dalla campagna vitivinicola 2004/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A09599

DECRETO 23 agosto 2004.

Misure provvisorie di emergenza per alcuni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e successive modificazioni;

Considerato che in occasione dei controlli fitosanitari svolti nel 2003, sono state riscontrate numerose infestazioni di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile da parte di organismi nocivi, in particolare *Guignardia citricarpa Kiely* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) e *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*);

Considerato che la Commissione U.E. ha stabilito che per quanto riguarda gli agrumi importati in provenienza dall'Argentina e dal Brasile i requisiti della direttiva 2000/29/CE stabiliti all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4 non sono soddisfatti e pertanto ha adottato misure di emergenza temporanee per le importazioni nella Comunità di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile;

Considerata la necessità di recepire la decisione della Commissione n. 2004/416/CE del 29 aprile 2004, relativa alle misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile;

A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, a decorrere dal 1° maggio 2004 i frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi (in appresso denominati «agrumi») originari dell'Argentina o del Brasile possono essere introdotti nel territorio della Comunità soltanto se conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. I servizi fitosanitari regionali che importano attraverso i punti di entrata di propria competenza agrumi originari dell'Argentina o del Brasile trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, entro e non oltre il 6 dicembre 2004, una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti in questione nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2004

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3 e 16.5, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, si applicano i seguenti requisiti:

1. Gli agrumi originari dell'Argentina o del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'art. 37 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante la constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), menzionata sul certificato,

oppure

b) che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, compreso un appropriato sistema d'analisi, che i frutti raccolti nel luogo di produzione sono indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*),

e

che i frutti sono stati sottoposti a trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sul certificato,

e

che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono registrati ufficialmente a tal fine.

2. Gli agrumi diversi da *Citrus aurantium L.* originari dell'Argentina o del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'art. 37 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante la constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa Kiely* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), menzionata sul certificato,

oppure

b) che nessun sintomo della presenza di *Guignardia citricarpa Kiely* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo,

e

che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori ed ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono ufficialmente registrati a tal fine.

3. I frutti oggetto della presente decisione possono entrare nella Comunità soltanto se il loro movimento, dal luogo di produzione al punto di esportazione verso la Comunità, è accompagnato da documenti rilasciati sotto l'autorità e la supervisione del rispettivo organismo di protezione dei vegetali dell'Argentina o del Brasile, nell'ambito di un sistema documentale di cui viene informata la Commissione U.E.

04A09875

DECRETO 17 settembre 2004.

Proroga del termine di validità del riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati

necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i singoli provvedimenti ministeriali con i quali sono stati riconosciute le ditte idonee a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti sopracitati ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che sono in fase di definizione le competenze ministeriali per ciò che concerne il riconoscimento relativo alle prove di campo ambientali ed ecotossicologiche;

Considerato che la proroga di sei mesi della validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato 1 concessa con decreto ministeriale n. 36344 del 12 marzo 2004 è in corso di scadenza;

Considerato che in data 14 giugno 2004 il Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga per le ditte in questione;

Ritenuto, pertanto, in attesa della definizione delle competenze sopracitate, di dover prorogare di ulteriori sei mesi il termine della validità del riconoscimento di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

La validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato 1 con i provvedimenti citati in premessa, è prorogata di sei mesi a decorrere dal 16 settembre 2004.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO 1

ELENCO DITTE

DITTA	SEDE LEGALE
Centro Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino n° 281- 70010 Locorotondo (BA)
Centro di Assistenza Tecnologica in Enologia e Viticoltura C.A.T.E.V. s.r.l.	Via Tebano n° 45 - 48018 Faenza (RA)
Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. s.r.l.	Via S. Pertini n° 37 - 44046 S. Martino (FE)
CERZOO – Centro ricerche per la zootecnia e l'ambiente	Loc. Possessione di Fondo – 29100 S. Bonico (PC)
Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi – CISAC Soc. Coop. a r.l.	Via Renato Hirsch n° 19 – 44100 Ferrara
Geoplant s.r.l.	Via Lucrano n° 84 - 80040 Volla (NA)
Istituto Agrario di S. Michele a/Adige	Via E. Mach n° 1 - 38010 S. Michele a/Adige (TN)
Istituto sperimentale per la patologia vegetale	Via C.G. Bertero n° 22 - 00156 Roma
REPROS - Servizi personalizzati per l'agricoltura	Via dell'Industria n° 10/a - 36040 Alonte (VI)
Studio Agronomico Gestione Ambiente SAGEA Soc. Coop. A.r.l.	Corso Canale n° 10 - 12051 Alba (CN)

04A09644

DECRETO 1° ottobre 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Euganei».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994, recante modifiche al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio vini doc Colli Euganei» intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopraccitato, per tutte le tipologie dei vini della denominazione di origine controllata in discorso ad esclusione della tipologia «fior d'arancio passito»;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Dipartimento politiche agricole della regione Veneto con nota n. 609482 del 16 settembre 2004;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi ed acidificazione per adeguare i medesimi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo conformemente al disposto dell'art 6 dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine controllata di che trattasi;

Vista la decisione assunta dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» nella riunione del 25 marzo 2004 per cui sulle istanze di modifica dell'acidità totale minima dei vini, visto il parere della regione o della provincia autonoma competete per territorio, la sezione tecnico-amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini delle denominazioni di origine controllata «Colli Euganei» in conformità alla decisione assunta dal sopraccitato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

«Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Euganei» per tutte le tipologie afferenti la medesima, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione annesso al decreto 10 ottobre 1994 recante modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine di che trattasi e successive modifiche, è ridotto a:

4,0 g/l per le tipologie Rosso, Rosso riserva, Merlot, Merlot riserva, Cabernet, Cabernet riserva, Cabernet franc, Cabernet franc riserva, Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon riserva e Novello;

4,5 g/l per le tipologie Bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Pinello e Tocai italico;

5,0 g/l per le tipologie Moscato, Fior d'arancio, con esclusione della tipologia «passito», e «Serprino».

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2004-2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09760

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 settembre 2004.

Approvazione dell'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per la società «Programma Ambiente».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle

procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto direttoriale n. 1911/Ric. dell'11 novembre 2003 di ripartizione, per l'anno 2003, delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi al richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a € 66.316.552,00, di cui € 41.316.552,00 in credito di imposta, sull'apposito stanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze ed € 25.000.000,00 in contributo nella spesa;

Visto il decreto direttoriale n. 373/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2004, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 760/Ric. del 14 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2004, concernente un secondo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la nota MIUR in data 13 dicembre 2003, prot. n. 8310 con la quale si comunicava alla società Programma ambiente l'ammissibilità ad una agevolazione complessiva pari ad € 205.000,00 per un contratto di ricerca relativo all'anno 2003, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*;

Visto il contratto di ricerca inviato dalla società «Programma Ambiente» pervenuto al MIUR in data 9 agosto 2004, prot. n. 6604, stipulato con il FOR. COM;

Ritenuta tale documentazione idonea ai sensi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, per la società «Programma Ambiente» complessivamente pari a € 205.000,00.

L'agevolazione in questione grava sulla disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003:

sezione aree depresse per € 205.000,00 nella forma del credito d'imposta.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione alla società interessata.

Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'agevolazione nella forma del credito di imposta, completa degli estremi identificativi e del relativo importo, viene trasmessa al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta, è subordinata all'acquisizione di aggiornato certificato antimafia.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A09634

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2004.

Nuovo assetto organizzativo degli uffici di Bergamo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. *Nuovo assetto organizzativo degli uffici di Bergamo.*

1.1 Il 21 settembre 2004 sono attivati gli uffici di Bergamo 1 e di Bergamo 2, tra i quali vengono ripartite le competenze del preesistente ufficio di Bergamo.

1.2 Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella.

1.3 Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dei due uffici di Bergamo è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità o gli enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici.

1.4 Per i rapporti pendenti presso l'ufficio di Bergamo nei settori del registro e delle successioni, la competenza è ripartita tra i nuovi uffici con provvedimento del direttore regionale secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro. Con provvedimento del direttore regionale sono altresì attribuite le competenze concernenti i controlli formali delle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2001 e i rapporti pregressi con il concessionario della riscossione.

1.5 Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione a Bergamo di due uffici locali, tra i quali viene ripartita la competenza prima concentrata nel preesistente unico ufficio del capoluogo. Ciò al fine di presidiare meglio il settore dei controlli delle posizioni fiscali in un distretto assai esteso e popoloso (oltre 500 mila abitanti, distribuiti su 87 comuni) e di notevole rilevanza sotto il profilo economico. D'altro canto, la presenza in quel distretto di due uffici era già stata prevista nel regolamento ministeriale di individuazione delle sedi degli uffici delle entrate (D.M. 21 dicembre 1996, n. 700) e solo per difficoltà di ordine logistico a suo tempo non è stato possibile attivare entrambi gli uffici.

Per assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici viene demandata al direttore regionale la ripartizione della competenza a gestire alcune tipologie di rapporti pendenti.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a);*

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4);

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3);

atto del direttore dell'Agenzia del 20 febbraio 2001 (attivazione dell'ufficio di Bergamo).

Roma, 14 settembre 2004

Il direttore: FERRARA

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DI BERGAMO 1 E BERGAMO 2

Bergamo 1:

Almé, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Curno, Dalmine, Fuipiano Valle Imagna, Lallio, Locatello, Mozzo, Paladina, Palazzago, Ponteranica, Ranica, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Terme, Sorisole, Strozza, Torre Boldone, Treviolo, Valbrembo, Valsecca, Villa d'Almé.

Bergamo 2:

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Aviatico, Azzano San Paolo, Bagnatica, Berzo San Fermo, Bolgare, Borgo di Terzo, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Comun Nuovo, Costa di Mezzate, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Grone, Grumello del Monte, Levate, Luzzana, Montello, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pedrengo, Pradalunga, Predore, San Paolo d'Argon, Sarnico, Scanzorosciate, Selvino, Seriate, Stezzano, Telgate, Torre dé Roveri, Trescore Baineario, Urgnano, Viadanica, Vigano San Martino, Villa di Serio, Villongo, Zandobbio, Zanica.

04A09633

PROVVEDIMENTO 16 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici servizi riscossioni tributi di Alatri, Pontecorvo, Cassino e Sora.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli Uffici servizi riscossioni tributi di Alatri, Pontecorvo, Cassino e Sora nel giorno 10 settembre 2004.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento degli Uffici servizi riscossione tributi di Alatri, Pontecorvo, Cassino e Sora in quanto con comunicazione del 10 settembre 2004 l'Ufficio servizi riscossione tributi di Frosinone ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli nel suddetto giorno, causa sciopero.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 16 settembre 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A09514

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 23 settembre 2004.

Ordinanza commissariale n. 383 del 30 dicembre 2003 «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite». Progetto: «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia. Rideterminazione quadro economico. (Ordinanza n. 406).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» da realizzarsi a cura del Consorzio di bonifica della Gallura per un importo di € 2.065.827,59;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura ha previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena	€ 450.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia	€ 282.000,00
Recupero acque Rio Oddastru da immettere nel canale adduttore in Luogosanto	€ 243.000,00
Lavori di impermealizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e sostituzione tratte di condotte fatiscenti	€ 1.090.827,59

Atteso che con ordinanza n. 383 del 30 dicembre 2003 è stato approvato il progetto dei lavori: «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia», e ne è stata affidata la realizzazione al Consorzio di bonifica della Gallura, per l'importo complessivo di € 282.000,00 con il seguente quadro economico:

			Euro
A	Lavori		
A1	Lavori a base d'asta	168.910,46	
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.492,70	
			172.403,16
B	Somme a disposizione		
B1	Spese generali	22.412,41	
B2	I.V.A. 20%	38.963,11	
B3	Allaccio ENEL	41.000,00	
B5	Imprevisti	7221,32	
			109.596,84
			282.000,00

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 383/03 prevede all'art. 2, commi 7, 8 e 9, che le economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, realizzate a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano decurtate dal quadro economico del progetto e rientrino nella disponibilità del Commissario governativo per eventuali riprogrammazioni;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura, ha comunicato con nota prot. 3872/04 del 9 agosto 2004, rettificata dalla nota prot. 4220 del 9 settembre 2004:

di aver provveduto all'appalto dei lavori che è stato aggiudicato con un ribasso del 12,238%;

il seguente quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione:

			Euro
A	Lavori		
A1	Lavori	148.239,20	
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.492,70	
			151.731,90
B	Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1	Spese generali	22.412,41	
B2	I.V.A.	34.828,86	
B3	Allaccio ENEL	41.000,00	
B4	Espropri	10.720,70	
B5	Imprevisti	7.221,32	
B6	Economie realizzate con il ribasso d'asta	24.805,51	
			130.269,10
			282.000,00

Atteso pertanto che, l'economia realizzata con il ribasso ammonta a € 20.671,26 + I.V.A. pari a € 4134,25 per un totale di € 24.805,51;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rideterminazione del quadro economico ai fini della rimodulazione del finanziamento commissariale;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della regione - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il quadro economico dell'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite - Realizza-

zione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia», è rimodulato come segue:

			Euro
A	Lavori		
A1	Lavori	148.239,20	
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.492,70	
			151.731,90
B	Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1	Spese generali	22.412,41	
B2	I.V.A.	34.828,86	
B3	Allaccio ENEL	41.000,00	
B5	Imprevisti	7.221,32	
			105.462,59
			257.194,49

2. L'importo del finanziamento commissariale per la realizzazione dell'opera predetta, assegnato con ordinanza n. 383/03, è conseguentemente rideterminato in € 257.194,49.

3. L'importo di € 257.194,49 al netto delle somme già versate che ammontano a € 70.500,00 verrà messo a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura, sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3075 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, nel seguente modo:

70.956,97 con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 51.438,90 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

77.158,35 con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 128.597,25 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

38.579,17 con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 205.755,59 corrispondente all'80% dell'importo previsto;

4. Con atto di determinazione, successivo all'emanazione della presente ordinanza, si provvederà al disimpegno della somma di € 24.805,51 ai fini della successiva riprogrammazione.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, resta fermo quanto disposto dall'ordinanza n. 383 del 30 dicembre 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 23 settembre 2004

Il sub Commissario governativo: DURANTI

04A09630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquida Biovet Europe S.r.l.».

Estratto decreto n. 100 del 19 agosto 2004

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato per uso veterinario TILOSINA 20% LIQUIDA BIOVET EUROPE S.R.L. fino ad ora registrato a nome della società Biovet Europe S.r.l. con sede in Barletta è ora trasferita alla società Chemifarma S.p.a., con sede in Forlì, codice fiscale 00127990406, alle condizioni di seguito indicate.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato per uso veterinario ora denominato «Tilosina 20% liquida chemifarma SpA», A.I.C. n. 103385, devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti il titolare A.I.C.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla ditta interessata.

04A09496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND Broiler».

Estratto provvedimento n. 189 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS ND BROILER, vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare - 1 flacone da 200 ml (2000 dosi) A.I.C. n. 101927.

Titolare A.I.C.: Intervet Internationai B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione periodo di validità per flaconi in PET. Rinuncia flaconi in vetro. Si prende atto della rinuncia, da parte della ditta titolare dell'A.I.C., della confezione flacone in vetro da 200 ml (2000 dosi).

Si autorizzata per la confezione flacone in PET da 200 ml (2000 dosi) che resta in commercio con il numero di A.I.C. 101927010 l'estensione del periodo di validità che sarà ora: 36 mesi a + 2-8 ºC in confezione integra.

I flaconi aperti devono essere utilizzati entro 3 ore.

Una volta aperto il flacone, utilizzare l'intero contenuto.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09495

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Bayovac IBR Marker inattivato»

Estratto provvedimento n. 187 del 20 settembre 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario BAYOVAC IBR - MARKER INATTIVATO:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 100402015;

flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C n. 100402027;

5 flaconi da 4 ml (2 dosi) - A.I.C. n. 100402039.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0021/001-DE/V/0021/001/IA/003.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina ss 156 km 50 codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB - cambio di denominazione;

variazione tipo IA - variazione nome del produttore del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di denominazione in «Rispoval marker inattivato». Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Si prende atto, inoltre della variazione del nome del produttore del prodotto finito da Bayer AG - Germania, a Bayer Health-Care AG - Germania.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09493

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Bayovac IBR Marker vivum»

Estratto provvedimento n. 188 del 20 settembre 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario BAYOVAC IBR MARKER VIVUM vaccino vivo liofilizzato IBR-Marker, gE-negativo, contro la rinotracheite infettiva bovina (IBR):

5 flaconi vetro liof. (2 dosi) + 5 flaconi vetro dil. da 4 ml - A.I.C. n. 100401037;

flacone vetro liof. (10 dosi) + flacone vetro dil. da 20 ml - A.I.C n. 100401013;

flacone vetro liof. (50 dosi) + flacone vetro liof. da 100 ml - A.I.C. n. 100401025.

Procedure mutuo riconoscimento n. DE/V/0022/001/IB - DE/V/0022/0011IA/003.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina ss 156 Km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB - cambio di denominazione;

variazione tipo IA - variazione nome del produttore del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di denominazione in «Rispoval marker vivo attenuato». Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Si prende atto, inoltre della variazione del nome del produttore del prodotto finito da Bayer AG - Germania, a Bayer Health-Care AG - Germania.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09494

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 130/04 adottata in data 19 maggio 2004 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Con ministeriale 8PP/71149-GIO-L 138 del 13 luglio 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 130/04 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 19 maggio 2004, concernente la previsione di un'integrazione straordinaria in favore di tutti i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1999.

04A09609

Approvazione della delibera n. 125/04 adottata in data 19 maggio 2004 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Con ministeriale 8PP/71148-GIO-L 138 del 13 luglio 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 125/04 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 19 maggio 2004, concernente la previsione di agevolazioni contributive alle aziende, in regola con il versamento dei contributi, che assumano con contratto a termine di durata pari a dodici mesi giornalisti attualmente iscritti nelle liste di disoccupazione o Cigs.

04A09610

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative della provincia di Potenza

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Laboratorio XXXII Novembre società cooperativa a r.l.», con sede in Muro Lucano (Potenza), contrada Pascone, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione, in data 15 aprile 1981, repertorio n. 6432, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 1377/185199;

2) «La Campagnola Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rapolla (Potenza), contrada Ceno, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone, in data 29 dicembre 1999, repertorio n. 36098, codice fiscale n. 01415200763, B.U.S.C. n. 2862/290845;

3) «Futura società cooperativa a r.l.» con sede in San Chirico Nuovo (Potenza), via Regina Elena, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti, in data 28 ottobre 1985, repertorio n. 4868, codice fiscale n. 00865820765, B.U.S.C. n. 1800/215735,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza, tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09595

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «D.T.A. Transport S.c.r.l.», in Alessandria

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «D.T.A. Transport S.c.r.l.», con sede in Alessandria, via 1821 n. 24, costituita per rogito notaio Ricaldone Raffaella di Alessandria in data 15 febbraio 2001, repertorio n. 3445, codice fiscale n. 01909450064, che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09637

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ANCCP S.r.l.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 settembre 2004 l'organismo ANCCP S.r.l., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni delle prove iniziali di tipo per guarnizioni in gomma utilizzate nelle condutture e nei sistemi di alimentazione dei gas e degli idrocarburi liquidi sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A09697

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto Italiano Plastici S.r.l.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 settembre 2004 l'organismo Istituto Italiano Plastici S.r.l., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni delle prove iniziali di tipo con connesse ispezioni della fabbrica, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente del controllo di produzione per la famiglia degli isolanti termici per edilizia sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 settembre 2004 l'organismo Istituto Italiano Plastici S.r.l., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotti «guarnizioni in gomma utilizzate nelle condutture e nei sistemi di alimentazione di gas e di idrocarburi liquidi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 settembre 2004 l'organismo Istituto Italiano Plastici S.r.l., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni delle prove iniziali di tipo con connesse ispezioni della fabbrica, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotti «porte e cancelli industriali, commerciali e da garage» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

04A09698

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401238/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.